

DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2014
231/2014/R/COM

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE (UNBUNDLING)
PER I SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 22 maggio 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito: decreto legislativo 39/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012 (di seguito: DPCM 20 luglio 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010 ARG/com 133/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 133/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 Agosto 2011, ARG/com 115/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 115/11);
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 41/2012/A/com (di seguito: deliberazione 41/2012/A/com);

- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 266/2012/R/com (di seguito: deliberazione 266/2012/R/com);
- il documento per la consultazione del 28 febbraio 2013, 82/2013/R/com (di seguito: documento per la consultazione 82/2013/R/com);
- il documento per la consultazione del 6 febbraio 2014, 36/2014/R/com (di seguito: documento per la consultazione 36/2014/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera f), della legge 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità, ha assegnato all’Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti;
- il decreto legislativo 79/99 ha introdotto obblighi di separazione societaria per alcune attività del settore elettrico ed ha previsto, nello specifico, che i soggetti che operano in tale settore possano svolgere attività diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalità stabilite dall’Autorità, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi; in maniera analoga, il decreto legislativo 164/00 ha previsto obblighi di separazione societaria e contabile per le imprese operanti nel settore del gas naturale;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE prevedono, in continuità con quanto già introdotto dalle precedenti direttive in materia di mercato interno dell’elettricità e del gas, specifici obblighi di separazione e trasparenza della contabilità per le imprese del settore elettrico e del gas, in particolare:
 - gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le autorità di regolamentazione hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese elettriche o del gas naturale nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni;
 - le imprese elettriche e del gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978. La revisione verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati;
 - nella loro contabilità interna, le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Le imprese tengono, inoltre, conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore dell’energia elettrica non riguardanti la trasmissione e la distribuzione. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema

di trasmissione o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per le altre attività non riguardanti il settore dell'energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività;

- il decreto legislativo 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale le disposizioni previste dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE ed ha previsto, all'articolo 25, che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 164/00, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 della direttiva 2009/73/CE;
- il decreto legislativo 93/11, all'articolo 26, prevede altresì che le imprese di gas naturale consentono alle autorità competenti di accedere alla loro contabilità conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 della direttiva 2009/73/CE, mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici precedentemente attribuite dal decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, contestualmente soppressa, precisando che tali funzioni vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;
- l'articolo 3 del DPCM 20 luglio 2012, attuativo dell'art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11 ha precisato le funzioni attribuite all'Autorità tra le quali quella di adottare direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 11/07, in particolare con l'allegato TIU, l'Autorità ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sulla base del quadro comunitario di riferimento di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 e del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125 che ha dato mandato all'Autorità di adottare disposizioni di separazione funzionale e contabile secondo le citate direttive;
- il TIU, successivamente alla sua emanazione, è stato oggetto di alcune modifiche e integrazioni, in particolare con deliberazione 4 ottobre 2007, 253/07, 10 dicembre 2007, 310/07, 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08, 20 aprile 2010 ARG/com 57/10 e, infine, con la deliberazione 9 febbraio 2012 36/2012/E/com che ha introdotto misure cautelative che prevedono la sospensione delle erogazioni

compensative o incentivanti ai soggetti inadempienti alle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile;

- a partire dall'anno 2009, l'Autorità ha istituito un sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati predisposti dalle imprese ai sensi del TIU; annualmente, le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas, iscritte all'anagrafica operatori dell'Autorità, istituita dalla deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08, inviano, secondo i termini previsti dal medesimo TIU, attraverso la suddetta modalità telematica, i conti annuali separati, la nota di commento, il prospetto delle grandezze fisiche sottostanti i conti annuali separati, il bilancio di esercizio e la relazione del revisore sui conti annuali separati;
- con la deliberazione ARG/com 115/11, l'Autorità ha integrato il procedimento avviato con la deliberazione ARG/com 133/10 alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale e di trasmissione dell'energia elettrica, prevedendo che il medesimo procedimento fosse finalizzato anche all'adozione dei provvedimenti necessari all'adeguamento delle disposizioni del TIU in materia di separazione funzionale;
- con la deliberazione 266/2012/R/com, l'Autorità ha stabilito che il procedimento di cui alla deliberazione ARG/com 115/11 fosse finalizzato anche all'adozione di provvedimenti in materia sia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici, sia alla revisione ed eventuale semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- con la deliberazione 41/2012/A/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi, previsti dall'Autorità per lo svolgimento delle sue funzioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti in materia di separazione amministrativa e contabile dei servizi idrici e di revisione e semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas contenuta nel TIU;
- nel medesimo documento, l'Autorità ha previsto un'articolazione del processo di consultazione in due fasi: una prima fase, relativa all'estensione della disciplina di separazione contabile ai servizi idrici nonché alla revisione di alcune parti del TIU per tener conto dell'evoluzione del contesto regolatorio nei settori dell'energia elettrica e del gas; una seconda fase, oggetto di un successivo documento di consultazione, relativa, da un lato, alla presentazione degli orientamenti finali in materia di separazione contabile dei servizi idrici e di revisione e semplificazione degli obblighi di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas e, dall'altro, alla revisione degli obblighi in materia di separazione funzionale alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 93/11 per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, in particolare, l'Autorità ha individuato alcuni temi oggetto di consultazione: il primo relativo alla separazione dei servizi idrici, il secondo relativo alla revisione della struttura e del contenuto delle attività previste dal TIU per il settore elettrico e del gas, il terzo relativo alla

razionalizzazione e semplificazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile, ed infine il quarto, relativo alla revisione di alcune procedure di separazione contabile previste dal TIU;

- in risposta alla consultazione di cui al documento 82/2013/R/com, i soggetti partecipanti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di rivedere il TIU alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e regolatorio nonché quella di introdurre obblighi di separazione contabile per i servizi idrici;
- in merito agli obblighi di separazione contabile per i servizi idrici, tuttavia, è stata evidenziata la necessità di tempi adeguati per permettere alle imprese di adottare le procedure necessarie alla separazione contabile e la necessità di un coordinamento tra l'introduzione degli obblighi di separazione contabile e le decisioni definitive da parte dell'Autorità in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici; a tal fine, è stata richiesta una fase di consultazione ulteriore con l'eventuale previsione di focus group con gli operatori di settore per stabilire le nuove regole di separazione contabile per il settore idrico;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti finali in materia di revisione e di semplificazione della normativa in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas e, alla luce delle osservazioni pervenute in risposta alla prima fase di consultazione, ha espresso l'orientamento di rimandare a successivi documenti per la consultazione le decisioni in materia di revisione degli obblighi di separazione funzionale per il settore elettrico e del gas nonché di adozione di provvedimenti in materia di separazione contabile dei servizi idrici;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, pertanto, l'Autorità ha espresso gli orientamenti finali in materia di:
 - revisione della struttura e del contenuto di attività e comparti dei settori dell'energia elettrica e del gas, alla luce delle novità contenute nel quadro normativo di riferimento, di nuove esigenze di regolazione e di esigenze di miglioramento della qualità delle informazioni di separazione contabile;
 - semplificazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile, per i citati settori, tramite la revisione delle soglie di applicazione del regime ordinario e del regime semplificato, di esenzione dall'obbligo di predisposizione e di invio dei conti annuali separati e di semplificazione delle informazioni relative alla movimentazione delle immobilizzazioni;
 - modifica di alcune disposizioni, contenute nel TIU, di tipo prettamente contabile, finalizzate sia alla semplificazione del processo di separazione contabile sia al miglioramento della qualità dell'informazione ottenuta;
 - infine, previsione dell'introduzione di un manuale di contabilità regolatoria con regole di natura applicativa delle disposizioni di separazione contabile;
- gli orientamenti finali dell'Autorità, relativi agli aspetti sopra descritti, sono stati oggetto di apposita esposizione tramite uno schema di provvedimento denominato TIUC, allegato al documento per la consultazione 36/2014/R/com; l'allegato TIUC, pertanto è limitato agli obblighi di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di modificare le definizioni delle attività di trasmissione e dispacciamento contenute nel TIU per tener conto del dettato di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 93/11 che prevede un ruolo esclusivo di Terna S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasmissione nazionale;
 - nel medesimo documento, l'Autorità ha previsto che, dal punto di vista contabile, le imprese proprietarie di porzioni di rete di trasmissione nazionale diano evidenza delle attività svolte su queste porzioni di rete in maniera separata dalle altre attività, così come previsto attualmente dal TIU, attribuendo le stesse all'attività di trasmissione;
 - l'Autorità ha, altresì, previsto di dare separata evidenza contabile alle poste relative al Piano di difesa, alla luce della necessità di perimetrarne correttamente i costi oggetto di specifica copertura tariffaria, individuando uno specifico comparto, sia nell'ambito dell'attività di trasmissione che nell'ambito dell'attività di dispacciamento;
 - in risposta alla consultazione, non sono state rilevate particolari osservazioni in merito alla necessità di modifica formale delle definizioni dell'attività di trasmissione e dispacciamento, alla luce del dettato normativo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 93/11;
 - in merito al Piano di difesa, in risposta alla consultazione, è stato suggerito di predisporre un comparto unicamente all'interno dell'attività di dispacciamento, in quanto le operazioni relative al suddetto piano sono riferibili quasi esclusivamente a tale attività e di introdurre una nuova attività dedicata ai sistemi di accumulo non convenzionali dell'energia elettrica, data la rilevanza che stanno assumendo nel settore elettrico, nella quale individuare un comparto per gli impianti di accumulo per applicazione in potenza e un altro per gli impianti di accumulo per applicazione in energia;
 - in risposta alla consultazione, è stato, altresì, prevista un'attività, oggetto di separazione contabile, per rilevare le operazioni necessarie a sviluppare e mantenere le piattaforme informatiche, realizzate nel tempo, per le finalità regolatorie previste dall'Autorità ed è stata prevista una nuova articolazione dei comparti dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, che meglio rappresenta le fasi e le modalità di svolgimento dell'attività;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha confermato l'orientamento finale della prima fase di consultazione, prevedendo la creazione di una nuova attività specifica per il Piano di difesa, nella quale prevedere due distinti comparti, uno relativo ai sistemi di difesa rappresentati da impianti di rete (infrastrutture) realizzati nell'ambito del suddetto piano e l'altro relativo agli impianti di accumulo per applicazioni in potenza, relativo a impianti ammessi al

- riconoscimento tariffario sulla base di specifici provvedimenti dell'Autorità;
- l'Autorità ha, altresì, espresso l'orientamento finale di attribuire ad un nuovo comparto nell'ambito dell'attività di trasmissione, gli impianti di accumulo per applicazioni in energia incluse nel Piano di sviluppo ammessi al riconoscimento tariffario;
 - l'Autorità, infine, ha espresso la necessità di eliminare, tra le attività svolta dal gestore di trasmissione nazionale, quella relativa ai servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002, il cui valore informativo ai fini della regolazione appare limitato;
 - in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, è stata espressa contrarietà alla creazione di un'attività separata per il Piano di difesa in quanto il suo contenuto è riferibile sia alla trasmissione che al dispacciamento e, pertanto, la suddivisione delle relative poste sin dall'origine sarebbe difficoltosa; in tal senso, è stato confermato il suggerimento di creare un comparto all'interno della sola attività di dispacciamento, nel quale inserire le poste relative al suddetto piano;
 - in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, inoltre, è stata avanzata, da parte degli operatori, la proposta di classificare i sistemi di accumulo in energia all'interno del comparto "Sviluppo Infrastrutturale" dell'attività di trasmissione e di classificare i sistemi di accumulo in potenza nel comparto Piano di difesa, eventualmente previsto, all'interno dell'attività di dispacciamento;
 - in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione 36/2014/R/com è stata, altresì, osservata la necessità di limitare l'utilizzo del comparto dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica, relativo alle operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di rete da parte di proprietari di porzioni di rete, alle operazioni svolte da tali proprietari, escludendo, pertanto, le operazioni svolte dalle imprese del gruppo societario controllato da Terna S.p.A.; tali operazioni, infatti, non sono oggetto di apposite convenzioni con Terna S.p.A., come, invece, avviene per le operazioni condotta dagli altri proprietari terzi di porzioni di RTN;
 - infine, è stata espressa sostanziale condivisione circa l'eliminazione dell'attività relativa ai servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002 per la quale è stata proposta dagli operatori una classificazione, come specifico comparto, all'interno dell'attività di dispacciamento;
- con riferimento all'orientamento dell'Autorità di introdurre una definizione unica, al fine di indicare, indistintamente, sia il misuratore dell'energia elettrica sia il gruppo di misura del gas contenuta nel documento per la consultazione 82/2013/R/com:
 - i soggetti partecipanti alla consultazione hanno evidenziato la criticità legata all'esistenza, sia nella normativa che nelle specifiche tecniche di settore, di differenti definizioni di misuratore (e, nell'ambito del settore del gas naturale, di gruppo di misura), che si sono stratificate nel tempo

- e, di conseguenza, la difficoltà operativa di individuare una definizione univoca di misuratore valida per i due settori;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, anche alla luce di quanto evidenziato nella consultazione, l'Autorità ha espresso l'orientamento finale di non introdurre una definizione univoca di misuratore per il settore dell'energia elettrica e del gas naturale che potrebbe risultare troppo generica;
 - in risposta agli orientamenti finali contenuti nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, un operatore ha segnalato la necessità di fare riferimento nella definizione del gruppo di misura del gas naturale al *metering* definito ai sensi della deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;
- con riferimento alla struttura e al contenuto dell'attività di misura dell'energia elettrica:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di introdurre una nuova attività relativa alla misura dell'energia elettrica prodotta a seguito dell'evoluzione della normativa primaria in materia di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, e di ridenominare l'attuale attività di misura dell'energia elettrica contenuta nel TIU, come misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti; conseguentemente, l'Autorità ha previsto di ridefinire la struttura e il contenuto dei comparti delle due attività di misura dell'energia elettrica; tale orientamento è stato confermato nel documento di consultazione 36/2014/R/com;
 - in risposta all'orientamento formulato dall'Autorità, è stata espressa una forte contrarietà all'individuazione della nuova attività di misura dell'energia elettrica prodotta alla luce della marginalità di tale attività nel complesso delle operazioni aziendali dei soggetti coinvolti e della difficoltà a separare contabilmente lo stock di capitale investito relativo ai misuratori installati; in tal senso, gli operatori hanno osservato che una loro riattribuzione alla nuova attività sarebbe possibile solo a posteriori con criteri convenzionali; nella consultazione è stata proposta dagli operatori, invece, l'individuazione di un comparto per individuare la misura dell'energia prodotta;
 - con riferimento alla revisione del contenuto e della struttura dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:
 - l'Autorità ha previsto, nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla definizione dei comparti relativi all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, alla luce di specifiche segnalazioni e suggerimenti pervenuti dagli operatori nel corso delle raccolte periodiche dei conti annuali separati;
 - le modifiche previste dall'Autorità sono state accolte con favore da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione che hanno, in tal senso, fornito ulteriori contributi utili ad una migliore perimetrazione dei comparti dell'attività di distribuzione;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha previsto, tramite lo schema di provvedimento allegato, la versione finale

della struttura e del contenuto dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica; rispetto a tale versione, non vi sono state osservazioni di particolare rilievo;

- con riferimento alla revisione del contenuto e della struttura dell'attività di misura del gas naturale:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto, alla luce dell'evoluzione del contesto regolatorio, di modificare la definizione prevista dal TIU per l'attività di misura del gas naturale e di modificare e di integrare la struttura dei relativi comparti;
 - in risposta al documento per la consultazione 82/2013/R/com, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno accolto con favore le modifiche previste; alcuni operatori hanno fornito contributi utili alla perimetrazione dei comparti;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha previsto, tramite lo schema di provvedimento allegato, la versione finale della struttura e del contenuto dell'attività di misura del gas naturale; rispetto a tale versione, non vi sono state osservazioni di particolare rilievo;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di distribuzione del gas naturale:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di integrare il contenuto dei comparti dell'attività di distribuzione del gas naturale alla luce dell'evoluzione della regolazione nonché dei contributi pervenuti dagli operatori nel corso delle raccolte annuali dei conti annuali separati;
 - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno accolto con favore gli orientamenti dell'Autorità ed hanno altresì fornito ulteriori contributi ai fini di una più corretta perimetrazione dei comparti; alcuni operatori hanno segnalato la necessità di precisare la classificazione delle operazioni relative al trattamento della morosità;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha previsto, tramite lo schema di provvedimento allegato, la versione finale della struttura e del contenuto dell'attività di distribuzione del gas naturale, nella quale è stata precisata l'appartenenza ad uno dei comparti della suddetta attività delle operazioni relative al trattamento della morosità; rispetto a tale versione, non vi sono state osservazioni di particolare rilievo;
- con riferimento alla struttura e al contenuto dell'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità, alla luce delle novità introdotte dalla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), ha previsto l'introduzione di distinte attività per il servizio di vendita ai clienti finali del gas nel servizio di tutela, nel libero mercato e nei servizi di ultima istanza; per ciascuna delle suddette attività, l'Autorità ha previsto una specifica struttura di comparti;

- in relazione all'orientamento contenuto nel documento 82/2013/R/com, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno ritenuto giustificata la creazione di un'attività *ad hoc* per i servizi di ultima istanza dal momento che lo svolgimento degli stessi riguarda un numero limitato di operatori, dipende dall'aggiudicazione tramite procedura concorsuale di un servizio con valenza limitata nel tempo ed è in parte legata all'esito di un contenzioso amministrativo ancora in essere;
- in merito alla decisione di prevedere una separazione in comparti dell'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato, i soggetti partecipanti alla consultazione si sono detti contrari alla luce delle difficoltà nella classificazione delle poste contabili nei comparti previsti;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, anche alla luce della nuova disciplina introdotta con la deliberazione 3 agosto 2012, 241/2013/R/gas, che ha ridisciplinato il servizio di *default*, e alla luce delle risposte ricevute nella prima fase di consultazione, l'Autorità ha rivisto il proprio orientamento proponendo la creazione di sole due attività: una relativa alla vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza e una relativa alla vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato; per ognuna delle due attività, l'Autorità ha previsto una specifica suddivisione in comparti;
- in risposta alla seconda fase di consultazione, gli operatori hanno manifestato le difficoltà legate alla separazione delle operazioni di vendita nel servizio di tutela da quelle nel libero mercato e, nell'ambito delle due attività, alla separazione nei comparti previsti, a causa della gestione centralizzata delle suddette operazioni nell'ambito delle imprese e della necessità di adattamento delle procedure e dei sistemi contabili; la gestione centralizzata delle due attività, infatti, comporterebbe ai fini della separazione contabile, un significativo utilizzo delle funzioni operative, precludendo la possibilità di imputazione diretta delle poste contabili alle attività;
- con riferimento alla struttura e al contenuto dell'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha espresso l'orientamento, alla luce di quanto previsto dalla deliberazione 20 settembre 2012, 370/2012/R/eel, di introdurre un'attività specifica per il servizio di salvaguardia, con specifici comparti, alla luce dell'esigenza di disporre di adeguate informazioni in ragione della presenza di meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità dei clienti non disalimentabili;
 - nel medesimo documento per la consultazione, l'Autorità ha previsto di rivedere la definizione e la struttura dei comparti dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, prevedendo un comparto per i clienti finali domestici ed uno relativo ai clienti finali non domestici;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha sostanzialmente confermato l'orientamento contenuto nella prima

- consultazione ed ha, altresì, previsto di suddividere l'attività di vendita ai clienti sul libero mercato in appositi comparti;
- in risposta agli orientamenti dell'Autorità, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno manifestato le difficoltà di suddividere le operazioni di vendita nelle attività e nei comparti previsti, trattandosi di attività gestite in maniera centralizzata all'interno delle imprese; la gestione centralizzata delle due attività, infatti, comporterebbe ai fini della separazione contabile un significativo utilizzo delle funzioni operative, precludendo la possibilità di imputazione diretta delle poste contabili alle attività;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di produzione dell'energia elettrica:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di integrare il contenuto dei comparti relativi all'attività di produzione elettrica alla luce dell'esperienza maturata e dei contributi pervenuti dagli esercenti nel corso delle raccolte dati relativa ai conti annuali separati;
 - nel corso della consultazione è emersa, tuttavia, la necessità, rappresentata nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, di rivedere ulteriormente la struttura dei comparti dell'attività di produzione in modo da renderla più coerente con le diverse tipologie di tecnologia utilizzata e di incentivazione sull'energia elettrica prodotta;
 - in risposta agli orientamenti formulati dall'Autorità, gli operatori non hanno formulato particolari osservazioni di merito, manifestando una sostanziale condivisione per quanto previsto;
 - nel corso della consultazione è stata evidenziata l'opportunità di modificare la definizione relativa all'attività elettriche estere e di attività gas estere, precisando che le stesse debbano essere riferite a tutte le operazioni svolte, anche da imprese italiane, estero su estero e non solo a quelle svolte per i clienti esteri, come attualmente previsto dal TIU;
 - nel corso della consultazione è stata evidenziata l'opportunità di prevedere la classificazione dei servizi di flessibilità svolti ai sensi della deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas nell'ambito dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto;
 - nel corso della consultazione è stata, altresì, evidenziata l'opportunità di prevedere la classificazione delle operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto nell'ambito dell'attività di stoccaggio del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla decisione di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi in materia di separazione contabile:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di rivedere le soglie di applicazione del regime ordinario e del regime semplificato di separazione contabile, di semplificare la richiesta di informazioni di separazione contabile relative alla movimentazione delle immobilizzazioni e di prevedere una serie di esenzioni dagli obblighi di predisposizione ed invio all'Autorità delle citate

informazioni contabili, in particolare per le imprese che operano nelle attività libere dei settori dell'energia elettrica e del gas e per i meri proprietari di infrastrutture dei due settori;

- nel citato documento per la consultazione, l'Autorità ha, altresì, previsto l'applicazione del regime ordinario di separazione contabile per le imprese di distribuzione, misura e vendita di gas diversi da gas naturale tramite reti canalizzate (a più di 1.000 utenti), alla luce delle criticità riscontrate nella determinazione del livello della componente QVD a copertura dei costi di tale attività;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha sostanzialmente confermato l'orientamento finale della prima fase di consultazione, prevedendo, per tener conto delle richieste degli operatori, l'innalzamento della soglia di esenzione per l'applicazione del regime ordinario alle imprese di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale tramite reti canalizzate (a più di 3.000 utenti) e la previsione di introdurre appositi comparti per tale attività;
- a fronte degli orientamenti di semplificazione contenuti nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, è stato espresso un orientamento tendenzialmente favorevole; tuttavia, le imprese di distribuzione, misura e vendita di altri gas diversi dal gas naturale si sono dette fortemente contrarie all'adozione, anche solo per gli esercenti di maggiori dimensioni, del regime ordinario di separazione contabile; la posizione è stata giustificata dalla marginalità di detta attività nelle operazioni complessive di queste imprese e dagli aggravii amministrativi che deriverebbero dall'adozione del suddetto regime;
- alcuni soggetti partecipanti alla consultazione hanno richiesto di meglio esplicitare, nel provvedimento finale, la decisione di semplificazione in materia di informazioni relative alle movimentazioni delle immobilizzazioni nonché le modalità per assicurare la coerenza tra queste informazioni e gli incrementi e i decrementi patrimoniali del capitale investito comunicate all'Autorità ai fini delle determinazioni tariffarie;
- nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha espresso l'orientamento di assoggettare le imprese estere che operino in una delle attività per cui, secondo le nuove disposizioni di separazione contabile, è previsto il regime ordinario, al medesimo regime, prevedendo per tutte le altre imprese estere operanti in Italia l'applicazione del regime semplificato; nel citato schema di provvedimento, l'Autorità ha altresì previsto di esentare dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati le imprese estere che operano in Italia senza stabile organizzazione;
- nel corso della consultazione è stato rilevato come le imprese estere operanti in Italia, in particolare senza stabile organizzazione, non siano tenute alla redazione di un bilancio di esercizio sulla base delle norme nazionali; inoltre, le imprese estere operanti in Italia, tramite stabile organizzazione, sono tenute esclusivamente alla redazione del conto economico a fini puramente fiscali;

- nel corso della consultazione, infine, è stata evidenziata la necessità di prevedere, ai fini della separazione contabile, la possibilità di non individuare un'attività separata, nell'ambito del settore elettrico e del gas, qualora la stessa sia svolta per un valore di transazioni poco significativo; l'orientamento è stato giustificato alla luce delle complicazioni amministrative e contabili legate all'individuazione di un'attività separata per operazioni di entità modesta.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alla decisione di introdurre un manuale di contabilità regolatoria:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha prospettato l'introduzione di una vera e propria contabilità di tipo regolatorio relativa, in particolare, alle modalità di classificazione e di valutazione delle poste del bilancio di esercizio nelle diverse voci previste dai conti annuali separati;
 - in risposta alla consultazione, è stata manifestata forte preoccupazione per la possibilità di introduzione, ai fini della separazione contabile, di criteri di valutazione differenti da quelli previsti nella redazione del bilancio di esercizio, che comporterebbe la tenuta di una contabilità parallela da parte delle imprese; i soggetti che hanno partecipato alla consultazione si sono, invece, detti favorevoli all'introduzione di un manuale operativo che individui regole specifiche per la redazione dei conti annuali separati, sempre nel rispetto dei principi di valutazione delle poste contabili secondo quanto previsto nel bilancio di esercizio;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità, alla luce delle preoccupazioni espresse in sede di prima consultazione, ha espresso l'orientamento di introdurre un manuale di contabilità regolatoria che abbia un taglio tecnico operativo e che abbia la finalità di individuare, da un lato, criteri per una migliore separazione contabile delle poste del bilancio e dall'altro definire, con più esattezza, la perimetrazione di attività e comparti nonché il contenuto delle voci degli schemi contabili relativi ai conti annuali separati;
 - l'Autorità ha, altresì, manifestato l'intenzione di avviare un tavolo tecnico di approfondimento delle problematiche connesse alla definizione di modalità di valutazione di alcune delle poste del bilancio di esercizio, ai fini della compilazione dei conti annuali separati, in particolare delle poste che hanno un particolare impatto ai fini della determinazione del costo riconosciuto dei servizi regolati e rimandare provvedimenti definitivi in tal senso a valle dei citati approfondimenti;
 - in risposta al documento di consultazione 36/2014/R/com, è stata espressa una generale condivisione circa l'introduzione di un manuale di contabilità regolatoria che contenga regole tecniche di separazione contabile di maggior dettaglio rispetto al provvedimento finale ed è stata sottolineata l'opportunità di avviare un tavolo tecnico con gli operatori sulla materia;
- con riferimento alla revisione di alcune procedure di separazione contabile:

- nel documento per la consultazione 82/2013/R/com l'Autorità ha previsto il superamento della possibilità di non attribuire integralmente, al contrario di quanto fatto per i costi, i ricavi ai comparti delle attività; infine, nel medesimo documento, l'Autorità ha previsto di rendere omogeneo il processo di attribuzione dei costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise alle attività nel regime semplificato rispetto al regime ordinario;
- in risposta al documento per la consultazione 82/2013/R/com, è stata espressa una sostanziale condivisione con le decisioni dell'Autorità, ad eccezione di qualche operatore che ha sottolineato l'esistenza di problematiche nella separazione in comparti di alcuni ricavi di esercizio riferibili a specifiche componenti tariffarie;
- nel corso della consultazione, inoltre, è stata evidenziata l'opportunità di prevedere che i valori non specificamente attribuibili ai comparti siano, più correttamente, classificati come *Valori multicomparto* e non come, attualmente previsto dal TIU, come *Valori non attribuibili*;
- alcuni partecipanti alla consultazione hanno, altresì, evidenziato l'opportunità di prevedere una semplificazione del numero dei driver per l'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, al fine di rendere più omogenei i conti annuali separati redatti dalle imprese;
- altri operatori hanno evidenziato la necessità di disposizioni più puntuali circa i criteri di costruzione dei driver per l'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise nonché per l'attribuzione delle poste ai comparti, sempre nell'ottica di rendere più omogenei i conti annuali separati redatti dalle imprese;
- altri operatori hanno, altresì, evidenziato la necessità di una più precisa definizione, nel provvedimento finale, dell'ambito di applicazione degli obblighi di separazione del bilancio consolidato, con particolare riferimento alle imprese che intrattengono rapporti economici o patrimoniali funzionali allo svolgimento delle attività del settore elettrico o del gas;
- altri operatori, infine, hanno evidenziato la necessità di disposizioni più specifiche, nel provvedimento finale, in relazione alle modalità di valorizzazione delle transazioni all'interno del gruppo societario e delle transazioni interne all'impresa nonché l'opportunità di valutare l'eliminazione della richiesta, in sede di redazione dei conti annuali separati, di alcuni dati fisici già richiesti in altre raccolte dati dell'Autorità;
- nel documento 36/2014/R/com, alla luce delle osservazioni pervenute nella prima fase di consultazione, l'Autorità ha espresso l'orientamento finale di prevedere, come regola generale, l'attribuzione ai comparti di tutte le componenti economiche sia positive che negative, lasciando, tuttavia, la possibilità di non allocare voci di ricavo laddove non esista, per questi, un criterio ritenuto ragionevole di attribuzione ai comparti o di correlazione ai costi;
- nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha integrato le disposizioni

relative alla procedura di attribuzione delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, nel regime semplificato, al fine di renderla omogenea a quella in vigore per il regime ordinario;

- nel medesimo documento, l'Autorità ha espresso l'orientamento di semplificare il numero di driver per l'attribuzione alle attività delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, al fine di una maggiore omogeneità tra i dati di separazione contabile delle diverse imprese; in particolare, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere un unico driver per la funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela, consistente nel numero delle fatture emesse per ciascuna attività, e per la funzione operativa condivisa di acquisto energia elettrica e/o gas, consistente nella quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività;
- nello schema di provvedimento allegato al documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha presentato una nuova formulazione del testo relativo agli obblighi di redazione dei conti annuali separati riferiti al bilancio consolidato; in tal senso è stato precisato l'obbligo di redazione dei conti annuali separati, relativi al bilancio consolidato, per i soggetti tenuti alla redazione di quest'ultimo ai sensi del decreto legislativo 127/91 ed è stato, altresì, esplicitato il regime di separazione contabile applicabile alle imprese oggetto di consolidamento;
- in risposta al documento per la consultazione 36/2014/R/com, è stata, altresì, sollevata la necessità di meglio precisare l'ambito di applicazione degli obblighi di separazione contabile a carico delle imprese che forniscono servizi alle imprese tenute alla separazione del bilancio consolidato;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha espresso l'orientamento di rimandare al futuro manuale di contabilità regolatorio la definizione di regole più specifiche per il trattamento di alcune delle fattispecie sollevate in sede di consultazione, quali, ad esempio, le modalità di costruzione dei driver e di valorizzazione delle transazioni all'interno del gruppo societario;
- per quanto riguarda la necessità, sollevata in sede di consultazione, di eliminare la richiesta di dati fisici duplicati rispetto a quelli richiesti in altre raccolte dati, l'Autorità, nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, ha sottolineato come tale esigenza possa essere accolta in sede di pubblicazione annuale, da parte degli Uffici, degli schemi dei conti annuali separati;
- in risposta alla consultazione di cui al documento 36/2014/R/com, alcuni operatori hanno evidenziato, altresì, la necessità di prevedere, nel provvedimento finale, apposite modalità per la valorizzazione delle transazioni interne allo stesso soggetto giuridico, in particolare dai servizi comuni alle funzioni operative condivise, tali da non creare distorsioni nel procedimento di separazione contabile;
- infine, è stata manifestata contrarietà nell'adozione di un unico driver per l'attribuzione dei costi della funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e gestione clientela, consistente nel numero

delle fatture emesse per ciascuna attività, in quanto ritenuto poco rappresentativo; gli operatori hanno proposto, in alternativa, di utilizzare come driver i ricavi di vendita relativi a ciascuna attività;

- con riferimento all'orientamento di introdurre l'obbligo di revisione legale dei conti annuali separati:
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, l'Autorità ha confermato l'orientamento di fare riferimento, nel provvedimento finale, alla revisione legale anziché alla revisione contabile, alla luce delle novità introdotte in materia di revisione legale dei conti dal decreto legislativo 39/10, e alla luce del fatto che i conti annuali separati destinati all'Autorità sono soggetti alla revisione contabile, di fatto, con le stesse modalità con le quali è effettuata sul bilancio di esercizio;
 - in risposta agli orientamenti finali espressi nel documento per la consultazione 36/2014/R/com e nello schema di provvedimento allegato, è stata evidenziata una generale condivisione; tuttavia, alcuni operatori hanno eccepito che il decreto legislativo 39/10 prevede, in realtà, la revisione legale solo per il bilancio di esercizio e per il bilancio consolidato e non per altri documenti contabili e che l'obbligo di revisione legale dei conti annuali separati destinati all'Autorità comporterebbe un aggravio di costi rispetto alla semplice revisione contabile;
 - in merito al tema della revisione legale, l'associazione nazionale delle società di revisione contabile ha sottolineato l'adozione di un'apposita procedura per la revisione contabile dei conti annuali separati destinati all'Autorità; la suddetta procedura è basata sui principi di revisione vigenti per il bilancio di esercizio e di quello consolidato e assicura la verifica del rispetto delle finalità previste dal TIU.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento all'esercizio di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas:
 - nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile a partire dall'esercizio 2014, ed un'applicazione con criteri semplificati per l'esercizio 2013;
 - in risposta alla consultazione, è stata manifestata una generale contrarietà agli orientamenti dell'Autorità, sottolineando le difficoltà di apportare le necessarie modifiche ai sistemi contabili ad esercizio in corso o comunque senza tempi adeguati; la maggior parte degli operatori ha proposto l'introduzione delle modifiche a partire dall'esercizio 2015;
 - nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, tuttavia, alla luce del fatto che l'esercizio 2014 rappresenta l'anno base per future determinazioni tariffarie, ha confermato l'orientamento finale di introdurre le nuove disposizioni di separazione contabile a partire dall'esercizio 2014;
 - nel medesimo documento, l'Autorità ha manifestato l'intenzione di prevedere che le disposizioni relative all'applicazione del nuovo regime

di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati si applichino già a partire dall'esercizio 2013;

- in relazione all'orientamento finale espresso dall'Autorità di prevedere l'introduzione delle nuove disposizioni di separazione contabile già a partire dal 2014, i soggetti partecipanti alla consultazione, nel ribadire le difficoltà di adeguare le procedure contabili ad esercizio in corso, hanno sottolineato come una tale soluzione richieda la necessità di prevedere una specifica deroga, nel provvedimento finale, all'obbligo di separazione delle poste contabile, sin dall'origine per singola attività;
- nel documento per la consultazione 82/2013/R/com, l'Autorità ha previsto di definire, in maniera più rigorosa, l'esercizio sociale cui si deve fare riferimento in relazione alle diverse raccolte dei conti annuali separati; l'orientamento è stato confermato nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, laddove l'Autorità ha previsto l'orientamento finale di introdurre il concetto di *raccolta* dei conti annuali separati, con specifiche *edizioni annuali*, in relazione alle quali, è previsto l'obbligo per gli esercenti di comunicare, tramite apposita *dichiarazione preliminare*, la propria posizione in merito agli obblighi di separazione contabile e il bilancio oggetto di separazione contabile;
- nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, infine, l'Autorità ha espresso l'orientamento finale di prevedere che, in relazione ad ogni edizione della raccolta dei conti annuali separati, nel caso in cui possano essere stati redatti più bilanci, gli esercenti inviino i conti annuali separati relativi all'esercizio al bilancio più significativo in termini di durata (numero di mesi) o in termini di entità delle operazioni compiute;
- in merito agli orientamenti finali di introduzione di specifiche edizioni annuali di raccolta dei dati di separazione contabile, i soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno formulato osservazioni di rilievo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla necessità di adattamento delle struttura e del contenuto dell'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica:
 - confermare la necessità di modifica formale alla definizione delle due attività alla luce della responsabilità esclusiva di Terna S.p.A. prevista dal decreto legislativo 93/11 ;
 - prevedere che i proprietari di porzioni di reti di trasmissione, esterni al gruppo societario di Terna, contabilizzino le operazioni svolte sulle citate porzioni in apposito comparto dell'attività di trasmissione;
 - accogliere la proposta di non creare una specifica attività relativa al Piano di difesa, in ragione della difficoltà di classificarne le poste in maniera separata sin dall'origine, prevedendo, tuttavia, la creazione di due comparti, uno all'interno dell'attività di trasmissione e uno all'interno dell'attività di dispacciamento, alla luce del fatto che le poste relative al suddetto piano sono riferibili ad entrambe le attività;
 - non accogliere la proposta di creazione di una nuova attività relativa ai sistemi di accumulo non convenzionali dell'energia elettrica,

- prevedendo, tuttavia, di classificare le poste relative a tali impianti all'interno dei comparti delle attività di trasmissione o di dispacciamento in ragione del fatto che i sistemi di accumulo, seppur principalmente utilizzati nell'ambito dell'attività di trasmissione, possono essere strumentali anche all'attività di dispacciamento;
- prevedere che il comparto dell'attività di trasmissione dell'energia elettrica relativo alle operazioni di conduzione, manutenzione e sviluppo di porzioni di rete di trasmissione svolte dai proprietari di porzioni di rete non comprenda le operazioni svolte da imprese facenti parte del gruppo di Terna S.p.A., in ragione del fatto che solo le prime sono svolte sulla base di apposita convenzione;
 - confermare l'orientamento di eliminare l'attività relativa ai servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002, in ragione del suo scarso valore informativo e di ricomprendere tali servizi all'interno dell'attività di dispacciamento;
 - accogliere la proposta formulata in sede di consultazione di nuova articolazione e contenuto dei comparti dell'attività di dispacciamento in ragione della migliore rappresentazione che essa fornisce;
 - non accogliere la proposta di creazione di un'attività separata per rilevare le operazioni necessarie a sviluppare e mantenere le piattaforme informatiche realizzate per le finalità regolatorie previste dall'Autorità, perché di entità poco significativa; prevedere, tuttavia, la creazione di un comparto specifico, all'interno dell'attività di dispacciamento, destinato alle operazioni relative al sistema GAUDÌ ed al monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
- confermare l'orientamento finale di non introdurre una definizione univoca di misuratore in ragione del fatto che la stessa potrebbe risultare troppo generica e non riflettere le specificità tecniche dei due settori;
 - confermare la definizione prevista di gruppo di misura del gas naturale negli orientamenti finali, senza fare riferimento al concetto metering definito ai sensi della deliberazione contenute nella deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in quanto superato dalla regolazione attuale;
 - con riferimento alla necessità di adattamento delle struttura e del contenuto dell'attività di misura dell'energia elettrica:
 - accogliere la proposta di non individuare un'attività separata per la misura dell'energia prodotta a causa delle difficoltà evidenziate in sede di consultazione di rilevazione delle relative operazioni con modalità di tipo *ex-ante*;
 - rivedere la definizione e il contenuto dei comparti dell'attività al fine di renderli più conformi alle esigenze prospettiche di regolazione dell'Autorità;
 - rivedere, in tale ottica, la struttura dei comparti dell'attività, distinta per livello di tensione e sulla base della responsabilità o meno del gestore della rete, sulle operazioni svolte in relazione alla medesima attività;
 - con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica:

- rivedere la definizione e il contenuto dei comparti dell'attività al fine di renderli più conformi alle esigenze prospettive di regolazione dell'Autorità;
- prevedere, in tale ottica, la separazione del comparto relativo all'erogazione del servizio di connessione in immissione da quello relativo all'erogazione del servizio in prelievo;
- prevedere l'eliminazione del comparto relativo al ritiro di energia elettrica di cessione dedicata, in quanto non più rientrante nell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- integrare il contenuto dei comparti al fine di una migliore perimetrazione e adattamento alla regolazione attuale;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di misura del gas naturale:
 - rivedere la definizione e il contenuto dei comparti dell'attività al fine di una migliore perimetrazione e adattamento alla regolazione attuale;
 - prevedere, in tal senso, l'individuazione di un comparto relativo alla verifica periodica e di controllo metrologico *ex lege* dei dispositivi di conversione laddove presenti nei misuratori;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di distribuzione del gas naturale:
 - rivedere la definizione e il contenuto dei comparti dell'attività al fine di una migliore perimetrazione e adattamento alla regolazione attuale;
 - ricondurre, in tal senso, nell'ambito della distribuzione del gas naturale le operazioni connesse al trattamento della morosità;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali di gas naturale:
 - confermare la separazione dell'attività di vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza da quella di vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato e la struttura dei comparti prevista nel documento per la consultazione 36/2014/R/com, relativa a ciascuna attività, alla luce delle necessità regolatorie derivanti dalla deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;
 - prevedere, in un'ottica di semplificazione amministrativa, che le regole di separazione del regime ordinario, nelle citate attività, si applichino esclusivamente agli esercenti di maggiori dimensioni (con un numero di clienti superiore a 100.000);
 - prevedere, in un'ottica di semplificazione amministrativa, che per gli esercenti di minori dimensioni (con un numero di clienti inferiore a 100.000) la separazione nelle citate attività si applichi secondo il regime semplificato prevedendone, altresì, l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di vendita ai clienti finali dell'energia elettrica:
 - confermare l'orientamento finale, prevedendo la creazione di un'attività specifica per il servizio di salvaguardia, con i relativi comparti, alla luce dell'esigenza di disporre di adeguate informazioni in ragione della presenza di meccanismi di riconoscimento degli oneri relativi alla morosità dei clienti della suddetta attività;

- prevedere, in un'ottica di semplificazione amministrativa, una struttura di comparti per le attività di vendita ai clienti finali in maggior tutela e sul libero mercato con due soli comparti, uno relativo ai clienti domestici uno relativo ai clienti non domestici;
- prevedere, in ottica di semplificazione amministrativa, che le regole di separazione del regime ordinario nelle attività e nei comparti delle citate attività si applichino solo agli esercenti di maggiori dimensioni (con un numero di clienti superiore a 100.000);
- prevedere che per gli esercenti di minori dimensioni (con un numero di clienti inferiore a 100.000) la separazione nelle citate attività si applichi secondo il regime semplificato e prevedendone, altresì, l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati;
- con riferimento al contenuto e alla struttura dell'attività di produzione dell'energia elettrica, confermare l'orientamento finale di rivedere la struttura dei comparti in modo da renderla più coerente con le diverse tipologie di tecnologia utilizzata e di incentivazione sull'energia elettrica prodotta;
- con riferimento alla definizione relativa all'attività elettriche estere e all'attività gas estere, prevedere che le stesse siano riferite a tutte le operazioni svolte estero su estero;
- con riferimento all'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, accogliere la proposta di classificazione all'interno della medesima attività dei servizi di flessibilità svolti ai sensi della deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas, prevedendo la creazione di uno specifico comparto;
- con riferimento all'attività di stoccaggio del gas naturale, accogliere la proposta di classificare le operazioni di acquisto e successivo riaddebito della capacità di trasporto nell'ambito dell'attività di stoccaggio del gas naturale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla semplificazione e razionalizzazione degli obblighi informativi in materia di separazione contabile:
 - confermare l'orientamento finale di rivedere le soglie di applicazione del regime ordinario e di quelle del regime semplificato di separazione contabile, nell'ottica di una maggiore focalizzazione sui servizi infrastrutturali e di semplificazione amministrativa per le attività libere della filiera;
 - prevedere, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, una soglia di esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per i soggetti di minori dimensioni, pur sempre nel rispetto dell'obbligo di tenuta di una contabilità separata previsto dalla normativa primaria e comunitaria e di messa a disposizione, previa richiesta da parte dell'Autorità;
 - prevedere il mantenimento dell'obbligo di applicazione del regime ordinario di separazione contabile per le imprese di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate che, in quanto operanti in altre attività, siano tenute a tale obbligo;
 - prevedere l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese che operano esclusivamente nell'attività di

distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale, alla luce della marginalità di tale attività e dell'opportunità di non gravare le imprese del settore di eccessivi oneri amministrativi;

- confermare l'orientamento, delineato in consultazione, di prevedere una struttura di comparti per l'attività distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale a mezzo reti canalizzate, per le esigenze conoscitive nel settore da parte dell'Autorità, anche alla luce del fatto che la separazione in comparti può essere effettuata secondo criteri convenzionali scelti dagli operatori;
- confermare l'orientamento, delineato in consultazione, di esentare dall'obbligo di invio delle informazioni sulla movimentazione delle immobilizzazioni le imprese che operano nelle attività libere della filiera e per i meri proprietari di infrastrutture e di semplificare, tramite opportune modalità che verranno definite in sede di pubblicazione degli schemi contabili, le medesime informazioni per i soggetti che rimangono tenuti a tale obbligo;
- demandare al manuale di contabilità regolatoria le specifiche tecniche con le quali dovrà essere assicurata la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicate ai fini della separazione contabile e quella comunicata in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie dell'Autorità;
- prevedere, in ottica di semplificazione amministrativa, l'applicazione del regime semplificato nonché l'esenzione dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per le imprese estere operanti in Italia, sia in assenza che in presenza di stabile organizzazione, anche in ragione della mancata redazione da parte di questi soggetti di un bilancio di esercizio;
- ampliare, in ottica di semplificazione amministrativa, la possibilità di attribuire all'attività principale svolta da un operatore, eventuali operazioni marginali rientranti in altre attività nel settore elettrico e del gas, purché di incidenza non significativa.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- con riferimento all'introduzione di un manuale di contabilità regolatoria, prevedere la pubblicazione, tramite appositi provvedimenti, di un manuale di contabilità regolatoria che contenga specifiche tecniche di dettaglio per la redazione dei conti annuali separati;
- con riferimento alla revisione di alcune procedure di separazione contabile:
 - confermare l'orientamento finale di prevedere, come regola generale, l'attribuzione ai comparti di tutte le componenti economiche sia positive che negative, lasciando, tuttavia, la possibilità di non allocare voci di ricavo laddove non esista, per questi, un criterio ritenuto ragionevole di attribuzione ai comparti o di correlazione ai costi;
 - accogliere la proposta di prevedere che le poste non attribuibili ai comparti siano attribuite ad un comparto definito "Valori multicomparto";

- prevedere la separazione, tra il settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale, per le funzioni operative condivise commerciali di vendita e gestione clientela e per le funzioni operative condivise di approvvigionamento al fine di rendere più omogeneo e trasparente il processo di attribuzione delle poste contabili alle attività di vendita finale dei due settori;
- prevedere, con la medesima finalità di omogeneità e trasparenza nel processo di separazione contabile relativo all'attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica e gas, un unico driver per l'attribuzione delle poste economiche relative alle funzioni operative condivise commerciali di vendita e gestione clientela e alle funzioni di acquisto di energia elettrica e di gas naturale;
- in tal senso, accogliere la proposta di utilizzare come driver per l'attribuzione dei costi riferiti alle funzioni operative condivise commerciali di vendita e gestione clientela, i ricavi delle vendite e delle prestazioni riferiti a ciascuna attività e confermare come unico driver per le funzioni di acquisto di energia elettrica e di gas naturale la quantità di energia elettrica o gas destinata ai clienti di ciascuna attività;
- rivedere la formulazione, prevista in consultazione, delle disposizioni in merito degli obblighi di predisposizione dei conti annuali separati relativi al bilancio consolidato al fine di definirne in maniera più precisa l'ambito di applicazione; in tal senso, fare espresso riferimento ai soggetti tenuti al bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 127/91, esplicitare il regime di separazione contabile applicabile alle imprese oggetto di consolidamento e limitare l'obbligo di redazione dei conti annuali separati alle imprese che forniscono servizi alle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas, riconducibili ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise;
- demandare al futuro manuale di contabilità regolatoria la definizione di regole omogenee per la costruzione dei driver di ribaltamento delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise e per le modalità di valorizzazione delle transazioni all'interno del gruppo societario;
- demandare alla pubblicazione degli schemi contabili relativi ai futuri conti annuali separati la semplificazione della richiesta di dati fisici che non siano strettamente necessari all'analisi dei medesimi conti separati;
- rendere omogeneo il processo di attribuzione delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise nel regime semplificato con quello previsto nel regime ordinario;
- rivedere i criteri di valorizzazione delle transazioni interne tra i singoli servizi comuni e tra i servizi e le funzioni operative condivise, al fine di rendere il processo di separazione più omogeneo e trasparente;
- accogliere la proposta di non prevedere l'obbligo di revisione legale dei conti annuali separati in ragione sia dell'esistenza di procedure ufficialmente adottate dai revisori che prevedono espressamente la revisione contabile dei suddetti conti e che garantiscono comunque la finalità della norma sia dell'opportunità di non gravare le imprese di oneri amministrativi eccessivi.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- con riferimento all'esercizio di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di separazione contabile per il settore dell'energia elettrica e del gas:
 - prevedere la decorrenza delle nuove disposizioni di separazione contabile a partire dall'esercizio 2014 ovvero il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, in ragione della necessità di disporre delle informazioni di separazione contabile secondo le nuove disposizioni, già per il suddetto esercizio in quanto anno base dei futuri provvedimenti tariffari dell'Autorità;
 - prevedere che per l'esercizio 2014 ovvero per il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, nell'ambito del regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle nuove attività e nelle funzioni operative condivise o in quelle oggetto di sostanziale variazione di perimetro possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura ex-post, purché documentabili e verificabili, scelti dall'esercente e oggetto di illustrazione nella nota di commento;
 - applicare le esenzioni dalla predisposizione e dall'invio dei conti annuali separati per gli esercenti di minore dimensione a partire dall'esercizio 2013 ovvero l'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2012;
 - prevedere, a partire dall'esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, l'apertura di edizioni annuali per la raccolta dei conti annuali separati, in relazione ai quali gli esercenti comunicano, tramite apposita dichiarazione preliminare, la propria posizione in merito agli obblighi di separazione contabile nonché il bilancio di esercizio oggetto di separazione contabile;
 - prevedere che, a partire dall'esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, in relazione ad ogni raccolta dei conti annuali separati, nel caso in cui possano essere stati redatti più bilanci, gli esercenti inviino i conti annuali separati relativi all'esercizio al bilancio più significativo in termini di durata o in termini di entità delle operazioni compiute;
- concludere il procedimento di cui alla deliberazione 266/2012/R/com relativo alla revisione delle disposizioni in materia di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas e rimandare a successivi provvedimenti la conclusione del procedimento finalizzato alla revisione degli obblighi di separazione funzionale per il settore elettrico e del gas; rimandare altresì la conclusione del procedimento finalizzato all'adozione di provvedimenti in materia di separazione contabile dei servizi idrici compatibilmente con la necessità di disporre di informazioni adeguate per il prossimo periodo di regolazione tariffaria

DELIBERA

1. di approvare le "Disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le

- imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che le disposizioni dell'Allegato A decorrano a partire dall'esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013;
 3. di prevedere che esclusivamente per l'esercizio 2014 ovvero per il primo esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2013, in deroga al principio di gerarchia delle fonti previsto per il regime ordinario di separazione contabile, la separazione delle poste contabili nelle attività di vendita ai clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di cui al comma 4.1 lettere g), h), s) e t) e nelle funzioni operative condivise di cui al comma 7.2 lettere a), b), c), f), g) e h) dell'Allegato A al presente provvedimento, possa essere effettuata anche con criteri convenzionali di natura ex-post, purché documentabili e verificabili, scelti dall' esercente e oggetto di illustrazione nella nota di commento, con evidenza degli effetti rispetto ai precedenti esercizi;
 4. di prevedere, fatti salvi gli obblighi di tenuta della contabilità separata ai sensi di legge, che le esenzioni di cui all'Articolo 27 dell'Allegato A al presente provvedimento si applichino già a partire dall'esercizio 2013 ovvero dall'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2012;
 5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di istituire un tavolo tecnico con gli operatori e le associazioni di categoria finalizzato alla redazione di un manuale di contabilità regolatoria che contenga specifiche tecniche di dettaglio per la redazione dei conti annuali separati ai sensi dell'Allegato A;
 6. demandare al manuale di contabilità regolatoria la definizione delle specifiche tecniche utili alla redazione dei conti annuali separati e, tra le altre cose, ad assicurare la coerenza tra la movimentazione delle immobilizzazioni comunicate ai fini della separazione contabile e quella comunicata in sede di raccolta dati ai fini delle determinazioni tariffarie dell'Autorità, alla definizione di regole omogenee per la costruzione dei driver di ribaltamento delle poste dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise e alla valorizzazione delle transazioni all'interno del gruppo societario;
 7. demandare alla pubblicazione degli schemi contabili relativi ai futuri conti annuali separati, a cura degli Uffici dell'Autorità, la semplificazione della richiesta di informazioni che siano già oggetto di raccolta tramite altre raccolte dati da parte dell'Autorità;
 8. di abrogare le disposizioni di separazione contabile contenute nel TIU, in particolare, le disposizioni di cui alla Parte V e VI e le disposizioni delle rimanenti parti del TIU in contrasto con il presente provvedimento;
 9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni